

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE ALLA COOPERAZIONE,
COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 12/11/1975 n. 913 con il quale sono state approvate le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima;

VISTA la legge 14/07/65 n. 963 e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il D.P.R. 2/10/1968, n. 1639 con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/65;

VISTO in particolare l'art. 87 del D.P.R. n. 1639/68 concernente la lunghezza minima dei pesci;

ESAMINATA la relazione e la relativa richiesta n. 1634 del 4/05/94 presentata dall'Istituto Centrale della Ricerva (ICRAM), proponente l'introduzione del divieto di pesca della ricciola nei mesi di Agosto e Settembre consentendo la cattura di animali vivi solo a pescatori dotati di impianti di allevamenti in gabbia oppure – in alternativa – l'interdizione della pesa dei "giovani", introducendo limiti di misura e di peso, in quanto la pratica della pesca sportiva (effettuata prevalentemente nei mesi estivi), causa grave pregiudizio per la tutela della relativa risorsa proprio nelle fasi della sua riproduzione e del suo preclutamento;

SENTITO il Consiglio Regionale della Pesa il quale con parere reso nella seduta del 31/10/94 ha ritenuto accoglibile solamente la proposta di introdurre la limitazione della taglia minima per la ricciola il cui peso non superi i 500 grammi;

Per le motivazioni di cui in narrativa

DECRETA

ARTICOLO UNICO E' posto il divieto nei Compartimenti marittimi

della Sicilia dell'esercizio della pesca di forme giovanili di ricciola che non abbiano raggiunto il peso di 500 grammi.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla G.U.R.S.

Palermo, li 10 gennaio 1995

L'ASSESSORE
(On.le Matteo Graziano)